

ALLEGATO

COMUNITÀ EUROPEA

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALLE ACCISE
(Direttiva 92/12/CEE articolo 23, paragrafo 1)

Numero di serie (facoltativo):

1. BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)

Denominazione/hominativo:

Via e n.:

CAP, località:

Stato membro (ospite):

2. AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO
(Nome, indirizzo e numero di telefono):

.....

.....

3. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario (organismo o persona) (*) dichiara:

a) di aver acquistato i beni di cui al punto 5 (*)

<input type="checkbox"/> per uso ufficiale in quanto:	<input type="checkbox"/> per uso personale in quanto:
<input type="checkbox"/> missione diplomatica estera	<input type="checkbox"/> membro di una missione diplomatica estera
<input type="checkbox"/> rappresentanza consolare estera	<input type="checkbox"/> membro di una rappresentanza consolare estera
<input type="checkbox"/> organismo internazionale	<input type="checkbox"/> membro del personale di un organismo internazionale
<input type="checkbox"/> forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO)	

.....
(Designazione dell'organismo, vedi punto 4)

b) che i beni di cui al punto 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l'esenzione nello Stato membro ospite indicato al punto 1 e

c) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede. Il beneficiario si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni, le accise dovute qualora i beni risultassero non conformi alle condizioni fissate per l'esenzione o non ricevessero la destinazione prevista.

.....

Luogo e data	Nome e qualifica del firmatario

	Firma

4. VISTO DELL'ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)

..... Luogo e data	(Timbro) Nome e qualifica del firmatario
	 Firma

5. ELENCO DEI BENI SPEDITI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L'ESENZIONE DALLE ACCISE

A. Dati relativi al depositario autorizzato

1. Nominativo e indirizzo:
2. Stato membro:
3. Numero di accisa:
- (facoltativo)

B. Dati relativi ai beni

Numero	Designazione dettagliata dei beni (*) (o riferimento dell'ordinativo allegato)	Quantità o numero	Valore al netto dell'accisa		Moneta
			Valore unitario	Valore totale	
Importo totale					

6. CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione di beni di cui al punto 5 è esente da accise:

- totalmente
- fino ad una quantità di (*)
- (numero)

.....
Luogo e data

.....
Nome e qualifica del firmatario

.....
Firma

7. DISPENSA DAL VISTO (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n. del

(riferimento della pratica) (data)

..... è stato dispensato da

.....
(denominazione dell'organismo beneficiario)

..... dall'obbligo di chiedere il visto di cui al punto 6.

.....
(denominazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante)

.....
Luogo e data

(Timbro)

.....
Nome e qualifica del firmatario

.....
Firma

(*) Cancellare quanto non interessa

(*) Berrare la casella che interessa

(*) Annullare lo spazio non utilizzato. Fare lo stesso per gli ordinativi eventualmente allegati

(*) Cancellare nella casella 5 i beni che eventualmente non godano dell'esenzione

Nota esplicativa

1. Per il depositario autorizzato, il presente certificato serve come documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone) ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni depositario. Il depositario è tenuto a conservare il presente certificato in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato.
2. a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate dalla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 164 del 1° luglio 1989, pagina 3.
La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.
Il certificato di esenzione è redatto in due copie:
 - una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,
 - una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento.
- b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.
- c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospite.
- d) Qualora la descrizione delle merci (casella 5, punto B del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospite, il beneficiario deve allegare una traduzione.
- e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del depositario, il beneficiario deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci di cui alla casella 5, punto B.
- f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso ufficiale nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale della Comunità di cui lo Stato membro dichiara di autorizzare l'uso ai presenti fini.
3. Con la dichiarazione di cui al punto 3 il beneficiario certifica di aver diritto all'esenzione nello Stato membro ospite.
4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nelle caselle 1 e 3, lettera a) del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.
5. a) Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B del certificato) contiene almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospite, deve esserlo anche l'ordinativo.
b) L'indicazione del numero d'identificazione del depositario autorizzato ai fini dell'accisa, ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 92/12/CEE, è facoltativa.
c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla normativa internazionale ISO/DIS 4127 dell'organizzazione internazionale di standardizzazione (*).
6. La dichiarazione del beneficiario è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospite. Dette autorità possono subordinare il loro visto al previo accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'autorità competente in materia fiscale ottenere tale accordo.
7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa alla casella 7 del certificato.

(*) Alcuni esempi di sigle: BEF (franco belga), DEM (marco tedesco), DKK (corona danese), ESP (peseta spagnola), FRF (franco francese), GBP (lira sterlina), GRD (dracma greca), IEP (sterlina irlandese), ITL (lira italiana), LUF (franco lussemburghese), NLG (fronno olandese), PTE (escudo portoghese), ATS (scellino austriaco), FIM (marco finlandese), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).